

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista  
Raffaella Arbini - Dottore commercialista

Aldo Fazzini - Consulente  
Claudio Capra - Consulente aziendale

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **Circolare n. 06/2025 – Obbligo di PEC per gli amministratori di società**

La Legge di Bilancio 2024 (vedasi ns Circolare di Studio n. 1/2025) ha esteso agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l'obbligo di indicare il proprio domicilio digitale presso il Registro delle imprese.

Con nota protocollo n. U.0043836 del 12.03.2025 il Ministero delle imprese (MIMIT) ha diramato istruzioni a chiarimento del nuovo obbligo.

Innanzitutto, ricadono nell'adempimento **sia le società di persone sia le società di capitali**, mentre sono escluse le società semplici (ad eccezione delle società semplici che esercitino attività agricola e le società di mutuo soccorso).

L'obbligo riguarda gli **amministratori** ma anche i **liquidatori** di società, siano essi nominati dai soci o per intervento giudiziale.

La circolare sottolinea che il riferimento dell'obbligo non è all'organo amministrativo in quanto tale, ma alle persone, fisiche o giuridiche, che svolgono l'incarico e cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali: ciò comporta che in **presenza di una pluralità di amministratori dell'impresa, per ogni amministratore debba essere comunicato l'indirizzo PEC personale.**

A tal proposito, il Ministero ha precisato che **l'amministratore non può scegliere di comunicare per le comunicazioni che lo riguardano l'indirizzo PEC della società**. Ciò in quanto, con la direttiva del 22 maggio 2015, è stato prescritto che la PEC dell'impresa comunicata per l'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere «*nella titolarità esclusiva della medesima*».

Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l'incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, potrà indicare:

- per ciascuna di esse un medesimo indirizzo PEC, ovvero a propria scelta,
- potrà dotarsi di più indirizzi differenti in relazione a ciascuna o a gruppi di società.

L'obbligo di iscrivere la PEC degli amministratori al Registro delle imprese si applica sia alle società costituite a decorrere dal 1° gennaio 2025 (per le quali l'obbligo è scattato al momento della prima iscrizione nel Registro delle imprese), sia alle società costituite prima del 1° gennaio 2025 che, sulla base delle indicazioni fornite dal MIMIT, possono comunicare gli indirizzi PEC dei propri amministratori entro il **30 giugno 2025**.

Le imprese che, nel frattempo, avessero optato per la coincidenza tra i due recapiti (pec dell'amministratore coincidente con la pec della società), potranno conformarsi alle nuove indicazioni entro il medesimo termine del 30 giugno p.v..

La comunicazione dell'indirizzo PEC dell'amministratore è un elemento informativo obbligatorio. Ne consegue che, in mancanza, a fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

amministratore, da parte di una impresa soggetta all'obbligo, la CCIAA sospende il procedimento, assegnando all'impresa un congruo termine, comunque non superiore a 30 giorni, per l'integrazione del dato mancante; allo spirare di detto termine, in difetto di ottemperanza, la CCIAA procederà al rigetto della domanda.

Sotto il profilo sanzionatorio, la norma in commento non prevede una sanzione specifica e di conseguenza si ritiene applicabile la sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in forza del quale *«è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro chiunque, essendovi tenuto per Legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese»*, salva la riduzione dell'importo della sanzione ad 1/3 nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano *«nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti»*.

Si ricorda che la casella di Posta Elettronica Certificata può essere acquistata indifferentemente presso uno qualsiasi dei gestori indicati sulla pagina dedicata del sito AgID. Le eventuali differenze di costo del canone annuale richiesto dalle diverse società, dipendono esclusivamente dalle caratteristiche tecniche dei servizi aggiuntivi o dal tipo di assistenza tecnica offerta.

Lo Studio è a disposizione per supportarvi nelle fasi operative dell'adempimento e per farsi carico di richiedere e/o comunicare la PEC per Vostro conto. In tal caso, a titolo informativo gli onorari richiesti sarebbero i seguenti:

- per la richiesta della casella di posta elettronica certificata Euro 30 per il primo anno ed Euro 25 dal secondo anno in poi;
  - per la comunicazione al Registro Imprese della PEC degli amministratori Euro 30;
- oltre alle eventuali spese vive anticipate in Vostro nome e per Vostro conto (bolli, diritti ed accessori).

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.  
Distinti saluti.

19 marzo 2025

Studio Giuliano